

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 627

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di attuazione della direttiva 2003/103/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva
2005/23/CE della Commissione, che modificano la
direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare»

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 febbraio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Regolamento di attuazione della direttiva 2003/103/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 novembre 2003 e della Direttiva 2005/23/CE della Commissione dell'8 marzo 2005 che modificano la Direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

La Direttiva 2001/25/CE, concernente "Requisiti minimi di formazione per la gente di mare" è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 324, in quanto, come stabilito dalla Legge comunitaria 2002, trattasi di direttiva di codificazione delle Direttive 94/58/CE e 98/35/CE.

La Direttiva 2001/25/CE è stata successivamente modificata dalle Direttive 2003/103/CE del 17 novembre 2003 e 2005/23/CE dell'8 marzo 2005.

I termini di recepimento delle suddette direttive sono scaduti, rispettivamente, il 14 maggio 2005 ed il 29 settembre 2005, e si rende pertanto necessario provvedere all'urgente recepimento delle stesse a seguito della delega legislativa a disciplinare la materia conferita al Governo e contenuta nell'articolo 7, comma 1, della legge comunitaria 2005, e nel suo relativo allegato C). Per comodità di legiferazione si è proceduto all'accorpamento delle procedure di trasposizione delle predette Direttive.

La direttiva 2001/25/CE, com'è noto, stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali norme si fondano sugli standard definiti nell'ambito della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale IMO (STCW del 1978) sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, nella sua versione aggiornata.

Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all'interno dell'Unione Europea è necessario prestare un'adeguata attenzione alla formazione marittima ed allo status della gente di mare all'interno dell'Unione stessa ed è, pertanto, indispensabile provvedere affinché i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, titolari di certificati rilasciati da paesi terzi, posseggano un livello di addestramento equivalente a quello richiesto dalla Convenzione STCW.

La Direttiva 2001/25/CE definisce le procedure ed i criteri necessari per il riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi, dagli Stati membri, nonché dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi dai Paesi Terzi.

Alla luce dell'esperienza acquisita e così come previsto dalla Direttiva stessa, si è ritenuto necessario il riesame di tali procedure e criteri.

Dall'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE è, infatti, emerso che l'iter per il riconoscimento dei certificati emessi dai Paesi Terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo.

Infatti, con le precedenti disposizioni lo Stato Membro, che intendeva riconoscere un Paese Terzo, ai sensi della Regola I/10, Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, doveva farsi carico di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle strutture di addestramento del Paese Terzo e di conseguenza notificare tale valutazione alla Commissione Europea anche se lo stesso Paese era stato precedentemente valutato da un altro Stato Membro.

Si è, pertanto, pervenuti alla determinazione che, con alcune modifiche alle procedure ed ai criteri di riconoscimento delle certificazioni rilasciate da Paesi Terzi, si sarebbe potuto notevolmente semplificare e migliorare il sistema di riconoscimento, di monitoraggio e di notifica della stipula dell'accordo.

In base alla nuova procedura di riconoscimento, infatti, la conformità del Paese Terzo alle disposizioni della Convenzione STCW 78, il monitoraggio, la proroga o l'eventuale revoca del

riconoscimento al Paese Terzo che non soddisfa i requisiti previsti dalla Convenzione, finché lo stesso non ponga rimedio alle carenze, possono essere valutati più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario e, pertanto, tali compiti sono stati affidati, per conto dell'intera Comunità Europea, alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002.

Inoltre, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra.

Le risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, hanno aggiunto alla Convenzione STCW 78 la nuova Regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualificazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro e recepite nell'ordinamento italiano con decreto Direttoriale del 7 agosto 2001 e successivamente recepite nella normativa europea con la Direttiva 2005/23/CE.

Premesso quanto sopra è emersa la necessità di modificare il D.P.R. n. 324 del 2001 recante "Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare", per dare attuazione alle sopracitate Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che, come detto, modificano la Direttiva 2001/25/CE.

Lo schema di provvedimento di Decreto Presidenziale recepisce in toto le disposizioni delle due Direttive e nel contempo modifica il D.P.R. n. 324 del 2001 attuativo della Direttiva 2001/25/CE.

In particolare:

Al Capo I, art. 2, comma 1 sono aggiunte le definizioni del "Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS)", istituito dall'art. 3 del Regolamento CE n. 2099/2002 e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 in quanto, con le nuove procedure stabilite nella Direttiva 2003/103/CE, tali Organi vengono coinvolti nelle decisioni di conformità, monitoraggio, proroga o revoca dei riconoscimenti dei Paesi Terzi.

Il Capo II, art. 8, comma 1 viene sostituito in quanto la precedente normativa prevedeva che le procedure per il riconoscimento dei Paesi Terzi fossero effettuate singolarmente da parte di ogni Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo. Con le disposizioni della Direttiva 2003/103/CE, invece, è sufficiente che uno Stato Membro abbia adottato la procedura di riconoscimento indicata nell'allegato II, che viene altresì sostituito, affinché tutti gli altri Stati Membri possano stipulare accordi di riconoscimento.

Al Capo IV, art. 17, comma 5 si aggiunge il periodo relativo alle comunicazioni a bordo in applicazione dell'art 1, comma 2 della Direttiva 2003/103/CE che adegua il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza in conformità delle modifiche apportate alla Convenzione SOLAS.

All'allegato I, Capitolo V, Regola V/2, punto 3 è aggiunto il periodo relativo all'aggiornamento degli standard di competenza in conformità delle disposizioni della Direttiva 2005/23/CE.

E' stata altresì inserita, nello stesso allegato, la Regola V/3 della Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, concernente i requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione e la formazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri diverse da quelle ro-ro in applicazione, anch'essa, della Direttiva 2005/23/CE.

Si è ritenuto opportuno inserire tali disposizioni, sebbene già presenti nell'ordinamento normativo italiano, in attuazione delle modificazioni alla Convenzione STCW '78, per comodità di consultazione da parte della Commissione Europea.

Naturalmente, a seguito dell'approvazione e relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente schema di Decreto Presidenziale, il Decreto Direttoriale 7 agosto 2001 verrà abrogato.

L'allegato II, del D.P.R. 324/2001 è sostituito in quanto viene radicalmente modificata la procedura per il riconoscimento dei Paesi Terzi.

La lettera D), punto 5, differisce dalla versione italiana della Direttiva 2003/103/CE in quanto quest'ultima, se confrontata con le versioni francese ed inglese, risulta erroneamente tradotta travisando il significato della disposizione in questione. Dalla traduzione italiana, infatti, sembrerebbe che "un'esperienza supplementare di servizio in mare" sia sufficiente al rilascio della convalida di una qualifica superiore, mentre la volontà del legislatore comunitario, desumibile sia dalla logica che dai lavori preparatori di modifica, è quella di non consentire la convalida di una qualifica superiore sulla base della semplice esperienza lavorativa.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno correggere la sintassi della lettera A) conformemente alle disposizioni della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1, nonché ridistribuire i capoversi secondo un criterio di logicità degli argomenti in conseguenza dell'inserimento, nella nuova procedura, di criteri per la conformità, il monitoraggio e la revoca dei Paesi Terzi riconosciuti.

Con l'occasione è stato altresì corretto, nel titolo, l'errato riferimento all'art. 9, paragrafo 3, lettera a), invece che all'art. 13.

Dall'attuazione del regolamento in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A. ANALISI TECNICO- NORMATIVA

1. Necessità dell'intervento normativo

Le motivazioni del decreto di cui trattasi sono riconducibili, sostanzialmente, alla necessità di recepire le Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE, che modificano la direttiva 2001/25/CE recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324.

Tale recepimento è realizzato, in particolare, attraverso:

- a) la definizione delle nuove procedure di riconoscimento, monitoraggio, proroga o eventuale revoca dei certificati di competenza rilasciati da Paesi Terzi in conformità alla Convenzione STCW '95 per ciò che concerne la Direttiva 2003/103/CE;
- b) l'inserimento nel D.P.R. 324/2001, della Regola V/3 della Convenzione STCW '78, concernente la formazione del personale marittimo di navi passeggeri diverse da quelle ro-ro, in recepimento della Direttiva 2005/23/CE.

La direttiva 2001/25/CE definisce le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati adeguati rilasciati dagli stessi ai propri marittimi, nonché dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi di Paesi Terzi.

Alla luce dell'esperienza acquisita e così come previsto dalla Direttiva stessa, si è ritenuto necessario il riesame di tali procedure e criteri.

Dall'applicazione pratica della direttiva 2001/25/CE è, infatti, emerso che l'iter per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi dai Paesi Terzi comportava un aggravio burocratico ed economico a carico dello Stato Membro che intendeva riconoscere il Paese Terzo.

Infatti, con le precedenti disposizioni lo Stato Membro che intendeva riconoscere un Paese Terzo, ai sensi della Regola I/10 della Convenzione STCW '78, doveva farsi carico di effettuare sopralluoghi per la valutazione delle strutture di addestramento del Paese Terzo e di conseguenza notificare tale valutazione alla Commissione Europea anche se lo stesso Paese era stato precedentemente valutato da un altro Stato Membro.

Si è, pertanto, pervenuti alla determinazione che con alcune modifiche alle procedure ed ai criteri di riconoscimento delle certificazioni rilasciate da Paesi Terzi si sarebbe potuto notevolmente semplificare e migliorare il sistema di riconoscimento, di monitoraggio e di notifica della stipula dell'accordo.

In base alla nuova procedura di riconoscimento, infatti, la conformità del Paese Terzo alle disposizioni della Convenzione STCW, il monitoraggio, la proroga o l'eventuale revoca del riconoscimento al Paese Terzo che non soddisfa i requisiti previsti dalla Convenzione, finché lo stesso non ponga rimedio alle carenze, possono essere valutati più efficacemente secondo un sistema armonizzato e centralizzato a livello comunitario e, pertanto, tali compiti sono stati affidati, per conto dell'intera Comunità Europea, alla Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal Regolamento CE n. 1406/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002.

Inoltre, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) del 1974, come modificata, stabilisce il regime linguistico applicabile alle comunicazioni di sicurezza tra la nave e le autorità di terra.

Le risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999, hanno aggiunto alla convenzione STCW la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualificazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Direttoriale del 7 agosto 2001 e successivamente recepite nella normativa europea con la Direttiva 2005/23/CE.

2. Analisi del quadro normativo

Le materie trattate dal D.P.R. in oggetto e dagli allegati I e II, sono sostanzialmente disciplinate dalla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata.

In particolare, il regolamento contenuto nel D.P.R. in esame riguarda il rilascio da parte degli Stati Membri, il riconoscimento, il monitoraggio, la proroga o l'eventuale revoca del riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da Paesi Terzi.

In attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva 2001/25/CE, è stato emanato il decreto che attualmente disciplina la materia a livello nazionale, ovvero il D.P.R. 9 maggio 2001 n° 324 " Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare ", è stato poi emanato il Decreto Direttoriale 7 agosto 2001, recante " Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro", in attuazione delle modifiche alla Convenzione STCW'78.

Le continue modifiche alla Convenzione da un lato e alla Direttiva 2001/25/CE dall'altro, hanno reso inadeguato, per alcuni suoi aspetti, il D.P.R. 324/2001.

Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento di Paesi Terzi si è tenuto conto delle necessità degli Stati Membri di evitare un aggravio economico per la valutazione di tali Paesi

delegando la valutazione del Paese Terzo alla Commissione Europea per conto di tutti gli Stati Membri.

Per quanto riguarda, invece l'emendamento alla Convenzione STCW'95 che ha portato all'inserimento nella stessa della Regola V/3 relativa alla formazione del personale imbarcato su navi passeggeri diverse da quelle ro-ro, la normativa è stata recepita prima nell'ordinamento italiano con Decreto Direttoriale 7 agosto 2001 e successivamente nell'ordinamento Europeo con la Direttiva 2005/23/CE.

Lo schema di Decreto Presidenziale recepisce in toto le disposizioni delle due Direttive e nel contempo modifica il D.P.R. 324/2001 attuativo della Direttiva 2001/25/CE.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di regolamento in oggetto, dando piena attuazione alle Direttive comunitarie, renderà la disciplina coerente con la legislazione comunitaria in materia di formazione ed addestramento della gente di mare.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze istituzionali delle Regioni

Nonostante il provvedimento non ponga alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze istituzionali delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale ed alla relativa coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e considerato che per il D.P.R. 324/2001 che ha recepito la Direttiva 2001/25/CE, si era acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si ritiene opportuno seguire lo stesso iter.

B. ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO

1. Ricorso alla tecnica della novella legislativa

Per la redazione del D.P.R. in esame si è ricorso alla tecnica della novella legislativa.

2. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'art. 1 dello schema di regolamento in oggetto abroga espressamente l'allegato II attraverso la sua sostituzione.

C. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Ambito di intervento

"Soggetti destinatari"

I soggetti destinatari del presente D.P.R. sono:

- a) Lavoratori marittimi italiani, europei ed extra-europei;
- b) società amatoriali delle navi e delle unità mercantili;
- c) agenzie di reclutamento di lavoratori marittimi.

"Soggetti coinvolti"

- a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) Ministero delle Comunicazioni;
- c) Ministero della Salute;

- d) Autorità marittime periferiche: gli uffici locali di cui all'articolo 124 del codice della navigazione;
- e) Ambasciate e Consolati italiani all'estero

2. Obiettivi e risultati attesi

La nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento in parola si propone l'obiettivo di snellire le procedure di riconoscimento di Paesi Terzi, e di garantire un addestramento omogeneo dei marittimi siano essi italiani, europei o extra europei, nonché di garantire una lingua comune di lavoro a bordo.

L'impatto diretto derivante dall'applicazione di tali norme è significativamente più economico e meno gravoso per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle stesse in quanto consente, a tali amministrazioni, la possibilità di evitare sopralluoghi nei Paesi Terzi per la valutazione delle strutture di addestramento.